

Misure organizzative per pagamenti di forniture di beni e servizi 2024

Art. 9 D.L. 1.7.2009 n. 78

Premessa

Con il presente documento vengono fornite indicazioni sulle misure organizzative adottate dalla Camera di Commercio di Roma per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Adozione Provvedimenti

Nell'ambito delle rispettive competenze, la gestione del budget è affidata ai Dirigenti che dispongono l'utilizzo delle somme con proprio provvedimento, dopo che, a seguito di specifica richiesta inoltrata al Provveditorato, sono state espletate le procedure di individuazione del fornitore del bene o del servizio, previste dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il settore in oggetto, in particolare, è stato interessato dalle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno acquisito efficacia le norme relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, apportando una innovazione che coinvolge tutte le fasi contrattuali, a partire dall'affidamento fino all'esecuzione degli stessi, che si realizza attraverso l'obbligo dell'utilizzo di piattaforme telematiche certificate, sia da parte delle stazioni appaltanti che degli operatori economici. Tali piattaforme digitali garantiscono l'interoperabilità con l'ANAC e, quindi, la confluenza delle informazioni nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici, nel rispetto della normativa vigente. Conseguentemente, la Camera ha adeguato le proprie procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture alla nuova normativa.

Ordinazione spesa

A seguito della richiesta di fornitura di beni o di servizi, il Provveditorato, individuato il fornitore, procede alla stipula del contratto. Nell'ordinativo sono stabilite le modalità di consegna del bene o di prestazione del servizio (o lavoro) e i tempi di pagamento dei conseguenti documenti di spesa.

Pagamento fatture

Il pagamento della fattura avviene, salvo casi particolari, in ordine cronologico, nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della Camera di Commercio tramite la piattaforma del Sistema di Interscambio (SDI).

Procedimento liquidazione fatture

Presso la Camera di Commercio di Roma è stato introdotto un sistema di gestione informatica del processo di liquidazione delle spese, con l'obiettivo di eliminare la movimentazione cartacea, consentire la tracciabilità delle fasi del processo e ottenere una contrazione dei tempi medi di pagamento.

A seguito della protocollazione automatica della fattura elettronica (obbligatoria dal 1 marzo 2015) o della protocollazione del documento di spesa trasmesso dai fornitori alla Camera di Commercio, il sistema prevede che il documento in oggetto venga registrato nell'apposito software in uso per la procedura di liquidazione.

L'ufficio deputato alla liquidazione della spesa, effettuati i dovuti riscontri volti a verificare la completezza della documentazione (presenza di CIG, CUP, DURC e conto dedicato) e la regolarità della fornitura, rilascia un visto di conformità informatico e, successivamente, un atto di liquidazione con firma digitale con il quale ordina il pagamento della fattura.

Nell'ambito del procedimento inerente i pagamenti, il Provveditorato, nella sua azione trasversale, adempie agli obblighi scaturenti dalla L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), e acquisisce il DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Tali adempimenti vengono svolti, altresì, dalle strutture camerali aventi il ruolo di "Stazioni appaltanti".

A far data dal 1 luglio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che, in tema di "semplificazione" prevedono la richiesta del *DURC Online*.

La struttura deputata ai pagamenti effettua i riscontri collegati alla tracciabilità sopra riportata, verifica la presenza del DURC regolare e si accerta che siano stati eseguiti gli adempimenti relativi alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 (art. 15 e artt. 26/27).

Inoltre, prima di avviare le procedure per l'emissione del mandato, per i pagamenti superiori a 5.000 Euro, provvede ad interrogare il servizio attivato da Agenzia delle Entrate Riscossione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 48 bis del DPR n. 602/73 e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 21 marzo 2018.

In assenza di segnalazione di inadempimenti pendenti nei riguardi del beneficiario, la struttura deputata ai pagamenti provvede alla predisposizione del mandato elettronico di pagamento che viene inserito in una distinta informatica per la firma del responsabile della struttura e del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria.

Una volta acquisite le suddette firme, la distinta di pagamento con i mandati allegati viene telematicamente trasmessa all'Istituto cassiere per l'accredito dell'importo al beneficiario.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza trimestrale e annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Il valore dell'indicatore per l'anno 2024 è pari a -22,66

L'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

A far data dal 1 gennaio 2015, l'indicatore di tempestività dei pagamenti viene calcolato su base trimestrale e su base annuale e viene pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", così come precisato nella Circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dal DPCM del 22 settembre 2014 in attuazione degli elementi normativi apportati dal D.L. n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e successivamente modificato dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Il presente indicatore è altresì definito come Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L.145/2018, richiamato dal recente art. 4 bis del D.L.13/2023 convertito con la L. n.41/2023 concernente "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni".